

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI MARENTINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
VANTAGGI ECONOMICI ED AUSILI FINANZIARI
NEI SETTORI DELLA CULTURA, DEL TURISMO,
DEL SOCIALE E DELLO SPORT.**

CAPO I

CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

Art. 1 - FINALITA'

L'Amministrazione comunale intende promuovere e favorire lo sviluppo, la tutela, la valorizzazione delle iniziative promosse e realizzate nel territorio comunale da Associazioni, Enti e Persone fisiche operanti nei settori della cultura, del turismo, dello sport, del volontariato, nell'ambito sociale, assistenziale, scolastico e ambientale.

Art. 2 - STRUMENTI

L'Amministrazione comunale, per raggiungere le finalità, di cui all'art. 1, provvede annualmente ad inserire nel Bilancio di previsione appositi stanziamenti; inoltre può fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, con valutazione caso per caso, ogni altro supporto tecnico - logistico per la realizzazione e il successo delle iniziative programmate, il tutto nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità, compatibilmente con il regolare funzionamento dei servizi d'istituto.

Art. 3 - CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Premesso che tutte le attività e iniziative non debbono perseguire fini di lucro, in sede di valutazione possono essere richiesti chiarimenti e approfondimenti sui vari elementi di analisi dei progetti.

Per l'accettazione delle richieste e la determinazione dei relativi oneri di partecipazione, l'Amministrazione comunale si atterrà ai seguenti criteri di ammissibilità:

a) Settore cultura e turismo

- 1) Iniziative, manifestazioni e spettacoli propri dell'associazionismo locale in linea con la programmazione culturale del Comune e di particolare rilevanza per l'aggregazione sociale, la crescita culturale e il superamento dell'emarginazione;
- 2) Iniziative, manifestazioni e spettacoli tradizionali e di rilevanza storica a carattere regionale e locale, con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali;
- 3) Iniziative, manifestazioni, spettacoli, convegni, mostre ed esposizioni di vario genere a carattere nazionale, regionale, locale;
- 4) Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione o sostituzione di attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di cui ai tre punti precedenti.

Particolare attenzione sarà rivolta a progetti finalizzati a integrare l'attività scolastica e parascolastica, a promuovere interventi per la tutela dell'ambiente e la sensibilizzazione all'educazione ambientale.

b) Settore sociale e assistenziale

- 1) Attività svolte negli interessi della cittadinanza a scopo umanitario ed altamente socializzante, con particolare riferimento alla concessione di contributi “una tantum” a favore degli anziani e delle famiglie meno abbienti in particolari situazioni di bisogno, da accertare caso per caso;
- 2) Convegni, conferenze e dibattiti su problematiche sociali d’attualità;
- 3) Iniziative e manifestazioni atte a favorire l'aggregazione dei cittadini su iniziative sociali e di volontariato;
- 4) Progetti finalizzati all’acquisto, manutenzione e sostituzione di attrezzature necessarie per le attività di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Particolare attenzione sarà rivolta ad attività mirate all’inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap o in particolari situazioni di debolezza ed esposti a grandi rischi di emarginazione, con contributi a sostegno delle cooperative o aziende sia per la copertura degli oneri sociali, sia per le spese di affitto locali e rinnovo attrezzature.

c) Settore sport

- 1) Attività promozionali degli Enti o Associazioni per sviluppare nei ragazzi e nei giovani l’attività sportiva, con particolare attenzione a quelle attività utili all’inserimento di soggetti in situazioni di debolezza e predisposti a gravi rischi di emarginazione;
- 2) Manifestazioni e partecipazioni a gare, campionati, tornei a carattere nazionale, regionale e locale;
- 3) Progetti finalizzati all’acquisto, manutenzione e sostituzione di attrezzature di cui ai due punti precedenti.

Art. 4 - MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO

Gli Enti e le Associazioni che intendono chiedere l'intervento finanziario del Comune dovranno far pervenire domanda scritta entro il 31 Marzo di ogni anno, motivando dettagliatamente il carattere, le finalità e gli oneri del programma proposto.

Potranno essere concessi contributi solo ai soggetti forniti di provata consistenza organizzativa, che risultino regolarmente iscritti all'albo comunale dei beneficiari e che operino sul territorio comunale, o comunque in settori e ambiti di interesse del Comune.

Gli Assessorati competenti possono assumere iniziative di coordinamento sui temi e argomenti che rientrano nei programmi dell'Amministrazione comunale.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, dovranno essere corredate da:

- programma di massima delle attività, iniziative, manifestazioni e spettacoli o altro progetto finalizzato, da realizzare nell'anno, per il quale è richiesto l'intervento finanziario del Comune;
- piano dei costi e delle entrate delle attività e/o iniziative o manifestazioni specifiche, qualora ne ricorra il caso;
- quota di spesa che si prevede di coprire con il contributo comunale;
- dichiarazione comprovante eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o imprese private.

L'Ente o Associazione richiedente deve, inoltre, far pervenire al Comune, contestualmente alla domanda di contributo (cioè entro il 31 Marzo), il bilancio di previsione dell'anno in corso; entro il 31 maggio successivo dovrà inoltre essere presentato il conto consuntivo dell'anno precedente.

I soggetti che presentino per la prima volta una richiesta di contributo sono tenuti ad allegare la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto dell'Ente o Associazione;
- dati anagrafici e indirizzo del responsabile.

A manifestazione avvenuta o a progetto realizzato gli Enti e le Associazioni ammessi al finanziamento dovranno, inoltre, presentare al Comune:

- relazione dettagliata sull'iniziativa nel suo complesso;
- rendiconto economico.

Il Responsabile comunale del Servizio ha la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, se sotto il profilo tecnico - amministrativo la somma erogata sia stata effettivamente utilizzata in conformità a quanto dichiarato e se i risultati dell'iniziativa corrispondano a quanto indicato nella relazione illustrativa.

Art. 5 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Il Responsabile comunale del Servizio, prese in esame le richieste al fine di dichiararle idonee nel rispetto degli artt. 3 e 4 del presente regolamento, provvede entro il 30 Aprile di ciascun anno a redigere una proposta di piano degli interventi. La Giunta comunale, sulla base della effettiva disponibilità di bilancio, provvede alla approvazione del piano con propria delibera entro il 30 Giugno dello stesso anno, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia.

Ai soggetti le cui richieste non risultino in regola con la documentazione prevista dal presente regolamento non sarà elargito alcun contributo.

I contributi assegnati a ciascun Ente o Associazione saranno erogati, ad esecutività del provvedimento, in unica soluzione.

Anche gli eventuali contributi concessi a parziale copertura delle spese amministrative e gestionali e a finanziamento delle attività istituzionali proprie dell'Ente o Associazione saranno erogati in unica soluzione.

L'intervento finanziario del Comune non deve mai essere di importo superiore alle spese effettivamente sostenute dall'Ente o Associazione per la realizzazione delle attività programmate.

È facoltà della Giunta comunale accogliere le eventuali domande di intervento finanziario presentate oltre i termini previsti dall'art. 4, 1° comma del presente regolamento ed erogare il contributo, extra piano generale dell'intervento e con modalità diverse da quelle previste nella prima parte del presente articolo; ciò è previsto, in via del tutto eccezionale, nei casi giustificati dalla straordinarietà e urgenza e dalla particolare natura e importanza delle iniziative proposte, ferma restando l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.

Art. 6 - PATROCINIO

Le iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi al finanziamento si intendono a tutti gli effetti patrocinati dal Comune e ne devono riportare la dicitura su eventuali dépliant, stampe e manifesti di presentazione e pubblicizzazione degli stessi.

Art. 7 - MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI

Per le iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi al finanziamento comunale, che siano anche finanziati da altri Enti pubblici (Regione, Provincia, ecc.), è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme di pubblicità adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Marentino.

Art. 8 - MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA ISTITUTI DI CREDITO, FONDAZIONI, IMPRESE PRIVATE

Per le iniziative, manifestazioni e spettacoli finanziati dal Comune e da eventuali altri Enti pubblici, che ricevano anche finanziamenti da Istituti di credito, Fondazioni e imprese private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate.

Art. 9 - PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI AMMESSE ALL'INTERVENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Tutta la pubblicità effettuata dagli Enti o Associazioni, relativa a iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi all'intervento finanziario del Comune, ovvero riportante riferimenti al Comune, deve essere concordata preventivamente con gli Assessori competenti; le bozze, a richiesta degli stessi Assessori, dovranno essere visionate e vistate prima di autorizzarne la stampa e la diffusione.

Art. 10 - LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione dei contributi finanziari è disposta con determinazione del Responsabile comunale del Servizio; gli stessi saranno erogati ad attività conclusa, previa presentazione di idonea rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Qualora l'attività oggetto di contributo abbia carattere di continuità nel tempo, lo stesso potrà essere erogato a raggiungimento di obiettivi parziali. La cadenza dei pagamenti non può comunque essere inferiore al trimestre.

Qualora, in sede consuntiva, le spese rimaste effettivamente a carico dell'Ente o Associazione risultassero inferiori alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.

CAPO II **ALTRI BENEFICI**

ART. 11 - BENEFICI A PERSONE FISICHE IN STATO DI BISOGNO

Fatti salvi i benefici regolati da Leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a carattere di soccorso immediato e in via eccezionale a favore di persone fisiche in stato di bisogno o disagio è disposta con atto deliberativo della Giunta comunale su proposta dell'Assessorato competente.

ART. 12 - VANTAGGI ECONOMICI

Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, l'Amministrazione comunale può concedere vantaggi economici ai soggetti indicati all'art. 1 anche con la concessione in uso di beni immobili e mobili, al fine di consentire lo svolgimento della propria iniziativa, sulla base dei seguenti principi generali:

- a) il vantaggio accordato deve comunque rientrare nelle finalità previste dall'art. 3 e presentare le caratteristiche del pubblico interesse;
- b) deve essere assicurata, nel caso di beni immobili, la pubblicità preventiva secondo i criteri di cui all'art. 1 della Legge 7.8.90, n. 241;

- c) in caso di concessione in uso di beni immobili, il corrispettivo dovuto dal concessionario non può in nessun caso essere inferiore alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, qualora sostenute dal Comune; l'assegnazione sarà disposta dalla Giunta comunale, mediante convenzione;
- d) le domande per le concessioni di cui al precedente punto c) dovranno contenere la documentazione di cui all'art. 4, esclusa quella di consuntivazione, nonché l'impegno a provvedere al pagamento del corrispettivo nei termini stabiliti dall'Amministrazione;
- e) in caso di presentazione di più domande, verrà predisposta un'apposita graduatoria sulla base dei criteri obiettivi e generali individuati dall'art. 3 del presente Regolamento;
- f) nel caso di assegnazione di beni mobili per uso temporaneo, la concessione sarà rilasciata dal Sindaco.

Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente per l'uso di beni immobili e mobili non disciplinati da altri specifici regolamenti.

CAPO III

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

ART. 13 - ISTITUZIONE ALBO

È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, ad esclusione dei vantaggi economici di cui all'art. 12.

ART. 14 - STRUTTURA DELL'ALBO

Sull'albo vanno riportate le informazioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 15 - REGISTRAZIONI

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione delle provvidenze, a cura del Responsabile del Servizio.

ART. 16 - GESTIONE E AGGIORNAMENTO

Per la gestione e l'aggiornamento dell'albo, nonché per la pubblicazione e accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione, è espressamente incaricato il Responsabile del servizio competente, che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente Regolamento.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, che si compone di numero 17 articoli, entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta ripubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio, dopo l'esito favorevole dell'esame da parte del Co.Re.Co..